



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), fornisce un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio si sviluppa attraverso la presente “newsletter” periodica. La newsletter sarà consultabile anche nel sito del CNI. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l’aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dall’ing. Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere ing. Gaetano Fede.

1. **DECRETO 07/06/2016:** *“Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.*
2. **DECRETO 08/06/2016:** *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.*
3. **Circolare DCPREV n.7888 del 22/06/2016:** *“Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell'articolo 7 del DM 5 agosto 2011. Metodologie di “Formazione a Distanza”.*
4. **Decreto 09/08/2016:** *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.*
5. **Documento di sintesi delle attività di prevenzione incendi del gruppo di lavoro sicurezza del CNI (2012-2016).**
6. **Risultati e commenti al sondaggio del CNI sul “Codice di prevenzione incendi”.**

I documenti saranno scaricabili dalla sezione “sicurezza” del sito del CNI:

<https://www.tuttoingegnere.it/temi/sicurezza>

Ministero dell'Interno

Decreto 7 giugno 2016

**Modifiche al [decreto 5 agosto 2011](#) recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) .**

[G.U. 24 giugno 2016, n. 146](#)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#)

», e in particolare l'art. 16, comma 4;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#) recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del

[decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#)

, convertito, con modificazioni, dalla

[legge 30 luglio 2010, n. 122](#)

»;

Visto il [decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011](#) , recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) »

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il [decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012](#) , recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del

[decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#)

» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Ritenuto di dover riformulare il comma 1 dell'art. 7 del [decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011](#) , al fine di meglio precisare

la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del

[decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#)

;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) ;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al [decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011](#)

1. Il comma 1 dell'art. 7 del [decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011](#) , è sostituito dal seguente:

«1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.

Il termine dei cinque anni decorre:

- a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;
- b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;
- c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2016

Il Ministro: Alfano

## REGOLE TECNICHE VERTICALI

### Capitolo V.4: Uffici

#### V 4.1

#### Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti [1] [2] .

Nota :[1] Corrisponde all'attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuata con il numero 71.

[2] Incluse le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all'ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d'uso quali ad esempio: *pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici e con quantitativi di materiali combustibili non significativi ecc*

#### V 4.2

#### Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, gli uffici sono classificati come segue:

a) in relazione al numero delle *persone presenti* n:

**OA:**  $300 < n \leq 500$ ;

**OB:**  $500 < n \leq 800$ ;

**OC:**  $n > 800$ .

b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:

**HA:**  $h \leq 12$  m;

**HB:**  $12 \text{ m} < h \leq 24$  m;

**HC:**  $24 \text{ m} < h \leq 32$  m;

**HD:**  $32 \text{ m} < h \leq 54$  m;

**HE:**  $h > 54$  m.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

**TA:** locali destinati agli uffici e a spazi comuni;

**TM:** depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m<sup>2</sup> e carico di incendio specifico  $q_f > 600$  MJ/m<sup>2</sup>;

**TO:** locali con affollamento  $> 100$  persone;

Nota Ad esempio: *sale conferenza, sala riunione, mense ...*

**TK:** locali con carico di incendio specifico  $q_f > 1200$  MJ/m<sup>2</sup>;

**TT:** locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota: Ad esempio: *centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...*

**TZ:** altre aree.

Nota: quali ad esempio: *pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi ecc.*

3. Sono considerate *aree a rischio specifico* (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell'attività: aree TK.



**V 4.3 Profili di rischio**

1. I *profili di rischio* sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

**V. 4.4 Strategia antincendio**

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della *regola tecnica orizzontale* (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle *soluzioni conformi* previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

**V. 4.4.1 Reazione al fuoco**

1. Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (Capitolo S.1).
2. Negli ambienti del punto 1 è ammesso l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell'incendio ( capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme ( capitolo S.7).

**V. 4.4.2 Resistenza al fuoco**

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.4-1

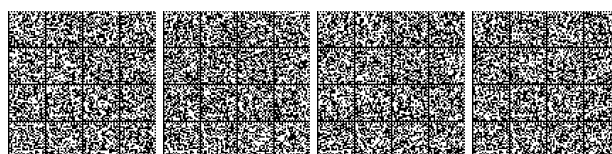
| Compartimenti | Classificazione dell'Attività |    |    |    |    |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|----|
|               | HA                            | HB | HC | HD | HE |
| Fuori terra   | 30                            |    | 60 |    | 90 |
| Interrati     |                               |    | 60 |    | 90 |

Tabella V.4-1: Classe minima di resistenza al fuoco

2. Qualora l'attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le Aree TA e TO dispongano di vie d'esodo che non attraversino altre Aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

**V.4.4.3 Compartimentazione**

1. Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -5 m.
2. Le aree di tipo TA e TO con controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV e con vie di esodo verticali protette possono essere ubicate a quote non inferiore a -10 m
3. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.4-2.



| Aree dell'Attività                                                                                                                                                                                      | Classificazione dell'Attività               |    |                                                                             |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                         | HA                                          | HB | HC                                                                          | HD | HE |
| TA                                                                                                                                                                                                      | Nessun requisito aggiuntivo                 |    |                                                                             |    |    |
| TM, TO, TT                                                                                                                                                                                              | Di tipo protetto                            |    |                                                                             |    |    |
| TK                                                                                                                                                                                                      | Di tipo protetto [1]                        |    | Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK |    |    |
| TZ                                                                                                                                                                                                      | Secondo risultanze dell'analisi del rischio |    |                                                                             |    |    |
| [1] Di tipo protetto se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area <b>TK</b> sia ubicata a quota inferiore a -5m il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK. |                                             |    |                                                                             |    |    |

Tabella V.4- 2: Compartimentazione

4. Gli uffici afferenti a responsabili dell'attività diversi possono essere ubicati all'interno dello stesso compartimento, avere comunicazioni dirette (capitolo S.3) e sistema di esodo promiscuo.

#### V.4.4.4 Gestione della sicurezza antincendio

1. Per gli uffici non aperti al pubblico afferenti a responsabili dell'attività diversi, con sistema di esodo promiscuo, deve essere previsto l'incremento di un livello di prestazione della *misura gestionale* della sicurezza antincendio( capitolo S.5.)

#### V.4.4.5 Controllo dell'incendio

1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.4-3.

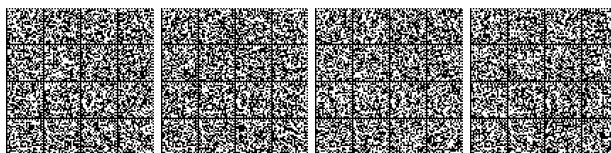
| Aree dell'Attività                                                               | Classificazione dell'Attività               |         |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
|                                                                                  | HA                                          | HB      | HC  | HD  | HE  |
| TA, TM, TO, TT                                                                   | II                                          | III     | III | III | III |
| TK                                                                               | III [1]                                     | III [1] | IV  | IV  | IV  |
| TZ                                                                               | Secondo risultanze dell'analisi del rischio |         |     |     |     |
| [1] livello IV qualora ubicati a quota inferiore a -10 m o di superficie > 50 mq |                                             |         |     |     |     |

Tabella V.4- 3: Livello di prestazione per controllo dell'incendi

2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i seguenti parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.4-4 e deve essere prevista la protezione interna.

| Classificazione dell'Attività                                                                                          | Livello di pericolosità minimo | Protezione esterna | Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845) [3] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| OA,                                                                                                                    | 1                              | Non richiesta      | Singola                                                        |
| OB                                                                                                                     | 2 [2]                          | Non richiesta      | Singola                                                        |
| OC                                                                                                                     | 3 [2]                          | Sì [1]             | Singola superiore                                              |
| [1] Non richiesta per attività classificate HA                                                                         |                                |                    |                                                                |
| [2] Per le eventuali aree TK presenti nella attività classificate HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1. |                                |                    |                                                                |
| [3] L'alimentazione idrica può essere di tipo promiscuo secondo UNI 10779                                              |                                |                    |                                                                |

Tabella V.4- 4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779



3. Per la progettazione dell'*eventuale* impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.4-5.

| Aree dell'attività | Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler | Caratteristiche minime alimentazione idrica<br><b>(UNI EN 12845)</b> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| TK                 | Secondo norma UNI EN 12845                                                             | Singola Superiore [1]                                                |

[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività OA, OB, alimentazione idrica di tipo singolo.

*Tabella V4- 5: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845.*

#### V.4.4.6 Rivelazione ed allarme

1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.4-6.

| Classificazione dell'Attività | Classificazione dell'Attività |           |           |        |    |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|----|
|                               | HA                            | HB        | HC        | HD     | HE |
| OA                            | II[1]                         | II [1][2] | II [1][2] | III[2] | IV |
| OB                            | II [1][2]                     | II [1][2] | III[2]    | IV     | IV |
| OC                            | III[2]                        | III[2]    | IV        | IV     | IV |

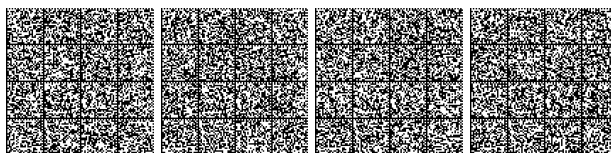
[1] Se presenti, le aree TM, TK, TT devono essere sorvegliate da rilevazione automatica d'incendio (funzione A capitolo S.7.)

[2] Incremento di un livello di prestazione per attività aperte al pubblico

*Tabella V.4- 6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme*

#### V. 4.5 Vani degli ascensori

1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell'attività, qualora non inseriti all'interno di vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessità di compartimentazioni orizzontali, devono essere almeno di tipo SB.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Viale Trastevere, 76a - 00153 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Via IV Novembre, 114 - 00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.  
Via di S. Maria dell'Anima, 10 - 00186 - ROMA

Al Consiglio Nazionale dei Chimici  
Piazza S. Bernardo, 106 - 00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali  
Via Po, 102 - 00198 - ROMA

Al Consiglio Nazionale dei Geometri e dei G.L.  
Piazza Colonna, 361 - 00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I.L.  
Via di San Basilio, 72 - 00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e A.L.  
Via Poste Succursale, 1 - 47100 - FORLÌ

Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei P.A.L.  
Via Merulana, 38 - 00185 - ROMA

E, p.c.

Alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali - SEDE

Alla Direzione Centrale la Formazione - SEDE

Alla Direzione Centrale Emergenza e il Soccorso Tecnico - SEDE

Alla Direzione Centrale Risorse Umane - SEDE

**OGGETTO:** Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell' articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di "Formazione a Distanza".

Con precedenti disposizioni questa Amministrazione ha definito le modalità di erogazione degli eventi formativi previsti dal decreto 5 agosto 2011, condivise con i Consigli Nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 dello stesso decreto.

L'ipotesi di una formazione erogata secondo sistemi "alternativi" rispetto alla tradizionale presenza in aula dei discenti, rappresenta un tema di particolare rilevanza e delicatezza, attesa la complessità

COPIA DI LAVORO



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

interdisciplinare della prevenzione incendi e la necessità di raggiungere un concreto e verificabile apprendimento.

Tali nuove modalità di erogazione della formazione, generalmente definite come "formazione a distanza (F.A.D.)", sono oggetto di un attento approfondimento da parte di questa Amministrazione, allo scopo di garantire elevati standard qualitativi, in linea con le primarie esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

Nelle more dell'acquisizione degli esiti degli approfondimenti sopra evidenziati, si ritiene comunque utile avviare una fase sperimentale relativa all'erogazione di corsi/seminari di aggiornamento (art. 7 del decreto 5 agosto 2011) con modalità "*streaming*", secondo le indicazioni riportate in Allegato I.

Sono fatte salve, comunque, le indicazioni relative ai contenuti dei corsi/seminari di aggiornamento previsti dalle precedenti disposizioni emanate in materia e le indicazioni già fornite con nota prot. D.C. PREV. 11956 del 09/10/2014 nei casi in cui gli eventi formativi siano organizzati congiuntamente tra diversi soggetti organizzatori.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(GIOMI)

LDA/CP

Copia di Lavoro



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Allegato 1

## Modalità di erogazione in streaming per corsi e seminari di aggiornamento, art 7 D.M. 5 agosto 2011

### a) Definizioni

*Streaming sincrono (Videoconferenza):* è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

*Soggetto organizzatore:* Soggetto a cui è affidato la direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e seminari di aggiornamento, individuati all'art. 7, comma 4. del D.M. 5/8/2011 (*"Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie"*), e strutture centrali e periferiche del Dipartimento VV.F.).

### b) Corsi di aggiornamento in streaming sincrono

È consentita l'effettuazione di corsi di aggiornamento in modalità streaming sincrona. I discenti frequentano il corso con presenza presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso soggetto organizzatore provvederà presso ciascuna sede alla verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento.

Al termine del corso, sarà somministrato a tutti i discenti, contemporaneamente, il test finale, in maniera analoga a quanto avviene nei corsi di aggiornamento di tipo frontale. Il test è raccolto dal rappresentante del soggetto organizzatore ed, inviato al docente/docenti preposti alla correzione e valutazione della prova. Tutti gli atti relativi all'evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo.

### c) Seminari di aggiornamento in streaming sincrono

È consentita l'effettuazione di seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono. I discenti assistono al seminario presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso Soggetto organizzatore provvederà alla verifica della effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento. Tutti gli atti relativi all'evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo.

Al termine del seminario viene rilasciato l'attestato di frequenza.

### d) Procedure per l'autorizzazione dei corsi o seminari di aggiornamento, in modalità streaming

Ad integrazione di quanto già previsto con nota prot. D.C. PREV. 7213 del 25/05/2012, il Soggetto organizzatore dovrà inviare alla Direzione Regionale VV.F. competente la richiesta di autorizzazione del corso o del seminario comprendente anche l'indicazione delle sedi presso cui i discenti parteciperanno all'evento formativo.

Copia di Lavoro



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

Nel caso di corsi organizzati congiuntamente da più soggetti organizzatori non tutti afferenti territorialmente ad un'unica Direzione regionale VVF, la richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Direzione regionale VVF competente per territorio del soggetto organizzatore che si qualifica come “operatore di riferimento” ai sensi della nota prot. D.C.PREV. 11956 del 09/ottobre 2014 ( circolare per corsi congiunti).

0-----0

**Copia di Lavoro**

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
4 agosto 2016.

**Determinazione numerica delle onorificenze dell'O.M.R.I. che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2016.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;  
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;  
Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

#### Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2016 è determinato in 4.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce: n. 20;

Grande Ufficiale: n. 80;

Commendatore: n. 400;

Ufficiale: n. 500;

Cavaliere: n. 3000.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

#### Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'articolo 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

16A06252

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 agosto 2016.

**Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;



Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 170 del 24 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Decreta:

Art. 1.

*Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere*

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive - turistico alberghiere di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Campo di applicazione*

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.

Art. 3.

*Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni*

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'art. 1.

2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti lettere: «l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere"; m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994"; n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50"».

3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo il numero «64» sono inserite le seguenti parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini».

Art. 4.

*Norme finali*

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2016

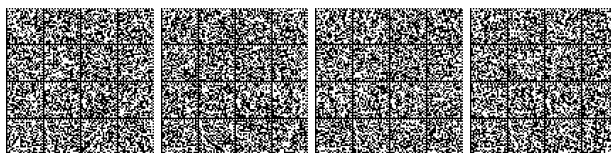
*Il Ministro:* ALFANO



## REGOLE TECNICHE VERTICALI

**Capitolo V.5: Attività ricettive turistico-alberghiere**

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Scopo e campo di applicazione.....                                         |  |
| Classificazioni.....                                                       |  |
| Profili di rischio.....                                                    |  |
| Strategia antincendio.....                                                 |  |
| Vani degli ascensori.....                                                  |  |
| Opere da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25 ..... |  |



---

**V 5.1**      **Scopo e campo di applicazione**

1. La presente regola tecnica verticale reca norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti le seguenti attività ricettive turistico – alberghiere, con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

---

**V 5.2**      **Classificazioni**

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, le attività ricettive turistico – alberghiere sono classificate come segue:

a) in relazione al numero dei *posti letto*  $p$ :

**PA:**  $25 < p \leq 50$ ;

**PB:**  $50 < p \leq 100$ ;

**PC:**  $100 < p \leq 500$ ;

**PD:**  $500 < p \leq 1000$ ;

**PE:**  $p > 1000$ .

b) in relazione alla massima *quota dei piani*  $h$ :

**HA:**  $h \leq 12$  m;

**HB:**  $12 \text{ m} < h \leq 24$  m;

**HC:**  $24 \text{ m} < h \leq 32$  m;

**HD:**  $32 \text{ m} < h \leq 54$  m;

**HE:**  $h > 54$  m.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

**TA:** spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l'edificio (spazi ad uso del personale);

**TB:** spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l'edificio;

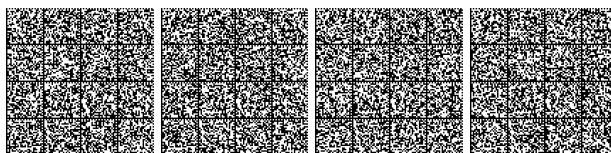
**TC:** spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;

**TM:** depositi o archivi di superficie lorda superiore a  $25 \text{ m}^2$  e carico di incendio specifico  $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$ ;

**TO:** locali con affollamento  $> 100$  occupanti;

nota: ad esempio sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione,...

**TK:** locali con carico di incendio specifico  $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$ ;



**TT:** locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

nota: ad esempio CED, stamperie, sala server, cabine elettriche ...

**TZ:** altri spazi.

3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere.

### V 5.3

#### Profili di rischio

1. I *profili di rischio* sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

### V. 5.4

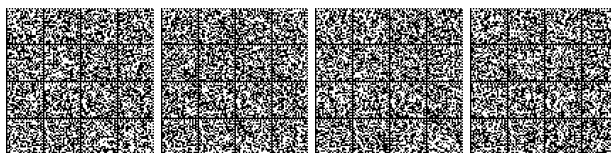
#### Strategia antincendio

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della *regola tecnica orizzontale* (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle *soluzioni conformi* previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
4. Per le attività esercitate in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché tra loro compartimentate, le *misure antincendio* devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.
5. Per le attività di cui al precedente punto 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto non superiore a 25, devono essere applicate, a queste, le *misure antincendio* indicate al paragrafo V.5.6.

#### V. 5.4.1

##### Reazione al fuoco

1. All'interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (tabella S.1-4).
2. Ad esclusione delle aree TC, il limite di cui al punto 3 del paragrafo S.1.4 è elevato al 25% limitatamente per i rivestimenti in legno.



### V. 5.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.5-1

| Compartimenti      | Classificazione dell'Attività |    |    |    |    |
|--------------------|-------------------------------|----|----|----|----|
|                    | HA                            | HB | HC | HD | HE |
| <b>Fuori terra</b> | 30                            |    | 60 |    | 90 |
| <b>Interrati</b>   |                               |    | 60 |    | 90 |

Tabella V.5-1: Classe minima di resistenza al fuoco

2. Qualora l'attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le Aree TB, TC e TO dispongano di vie d'esodo che non attraversino altre aree, è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

### V.5.4.3 Compartimentazione

1. I piani delle aree di tipo TC e TO devono essere ubicati a quota non inferiore a -5 m, fatta eccezione di quanto indicato ai successivi punti 2 e 3.
2. I locali delle aree TC, con piani a quota inferiore a -1 m, devono essere compartimentati con classe di resistenza al fuoco determinata secondo il Capitolo S.2, comunque non inferiore a 30 e con chiusure dei vani di comunicazione E-Sa.
3. I piani delle aree TO possono essere ubicati a quota inferiore a -5 m e non inferiore a -10 m se le stesse sono:
  - inserite in compartimenti di classe non inferiore a 30 e con chiusure dei vani di comunicazione di tipo E-Sa;
  - dotate di vie di esodo verticali almeno di tipo protetto;
  - dotate di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello IV di prestazione;
  - dotate di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello IV di prestazione con sistema EVAC.
4. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.5-2.



| Aree dell'Attività | Classificazione dell'Attività                                |    |                                                                     |    |    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|----|
|                    | HA                                                           | HB | HC                                                                  | HD | HE |
| TA, TB, TC         | Nessun requisito aggiuntivo                                  |    |                                                                     |    |    |
| TO, TT, TM         | Di tipo protetto                                             |    |                                                                     |    |    |
| TK                 | Di tipo protetto e chiusure con requisiti S <sub>a</sub> [1] |    | Comunicanti con locali a prova di fumo proveniente dall'area TK [2] |    |    |
| TZ                 | Secondo risultanze dell'analisi del rischio                  |    |                                                                     |    |    |

[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti S<sub>a</sub> se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.

[2] I locali destinati a lavanderia, stireria e locali cottura almeno di tipo protetto.

Tabella V.5- 2: Compartimentazione

**V.5.4.4 Esodo**

1. Le camere o gli appartamenti per ospiti con affollamento non superiore a 10 occupanti sono escluse dai limiti minimi previsti per le larghezze delle vie d'esodo (Capitolo S.4).

**V.5.4.5 Gestione della sicurezza antincendio**

1. Le prescrizioni di cui al punto 4 del paragrafo S.5.6.5 vanno applicate anche all'interno di ciascuna camera e devono essere di tipo multilingua.

**V.5.4.6 Controllo dell'incendio**

1. In relazione al tipo di aree presenti, l'attività deve essere dotata di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.5-3.

| Classificazione dell'Attività                                                          |                         | Classificazione dell'Attività               |         |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Posti letto                                                                            | Aree dell'Attività      | HA                                          | HB      | HC  | HD  | HE  |
| PA,PB                                                                                  | TA,TB,TC,<br>TM, TO, TT | II                                          | III     | III | III | III |
| PC                                                                                     | TA,TB,TC,<br>TM, TO, TT | III                                         | III     | III | III | III |
| PD,PE                                                                                  | TA,TB,TC,<br>TM, TO, TT | III                                         | III     | IV  | IV  | V   |
| Qualsiasi                                                                              | TK                      | III [1]                                     | III [1] | IV  | IV  | IV  |
| Qualsiasi                                                                              | TZ                      | Secondo risultanze dell'analisi del rischio |         |     |     |     |
| [1] livello IV qualora ubicati a quota inferiore a -10 m o di superficie lorda > 50 mq |                         |                                             |         |     |     |     |

Tabella V.5- 3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio



2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.5-4 e deve essere prevista la protezione interna.

| Classificazione dell'Attività |                 | Livello di pericolosità minimo [1] | Protezione esterna | Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845) [1] |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Posti letto                   | Quota dei piani |                                    |                    |                                                                |
| PA,PB                         | HB,HC           | 1                                  | Non richiesta      | Singola                                                        |
| PC                            | HA, HB,HC       | 2                                  | Non richiesta      | Singola                                                        |
| PD,PE                         | HA,HB,HC        | 2                                  | Si                 | Singola superiore                                              |
| PA,PB,PC,PD,PE                | HD,HE           | 2                                  | Si                 | Doppia                                                         |

[1] Per attività PA HB, PB HB e PC HA e per le eventuali aree TK che ricadono in attività PA HA, PA HB, PB HB, PC HA l'alimentazione idrica può essere di tipo promiscuo ed il livello di pericolosità può essere assunto pari ad 1.

Tabella V.5- 4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779

3. Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.5-5.

| Classificazione dell'Attività |                      |                 | Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler | Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845) |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Posti letto                   | Aree dell'Attività   | Quota dei piani |                                                                                        |                                                            |
| PD                            | TA,TB,TC, TM, TO, TT | HC,HD,HE        | Secondo norma UNI EN 12845                                                             | Singola Superiore                                          |
| PE                            | TA,TB,TC, TM, TO, TT | HC,HD,HE        |                                                                                        | Doppia                                                     |
| Qualsiasi                     | TK                   | HA,HB,HC,HD,HE  |                                                                                        | Singola Superiore [1]                                      |

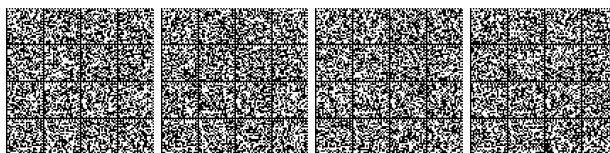
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività HA,HB,HC, alimentazione idrica di tipo singolo.

Tabella V.5- 5: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845.

#### V.5.4.7

#### Rivelazione ed allarme

- In relazione al tipo di aree presenti, l'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.5-6.
- Per il livello IV di prestazione deve essere sempre previsto sistema EVAC.
- Nelle aree TC dove sono installati apparecchi a fiamma libera (ad esempio camini, stufe...) la funzione A (Tabella S.7-5) deve comprendere anche rivelatori di monossido di carbonio.



| Classificazione dell'Attività | Classificazione dell'Attività |     |         |        |        |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|---------|--------|--------|
|                               | HA                            | HB  | HC      | HD     | HE     |
| PA, PB                        | III                           | III | III [1] | III[1] | III[1] |
| PC                            | III                           | III | III[1]  | IV     | IV     |
| PD, PE                        | IV                            | IV  | IV      | IV     | IV     |

[1] Le funzioni E,F,G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

*Tabella V.5- 6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme*

#### V. 5.5 Vani degli ascensori

1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell'attività, qualora non inseriti all'interno di vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessità di compartimentazioni orizzontali, devono essere almeno di tipo SB.

#### V. 5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25

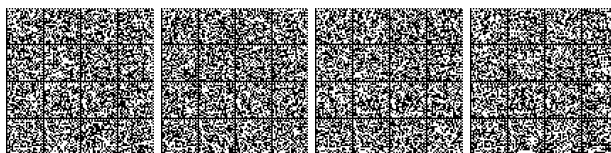
1. Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i Livelli di prestazione indicati nella tabella V.5-7.

| Misura antincendio                                  | Livello di prestazione |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Reazione al fuoco (Capitolo S.1)                    | I [1]                  |
| Resistenza al fuoco (Capitolo S.2)                  | III [2]                |
| Compartimentazione (Capitolo S.3)                   | I                      |
| Esodo (Capitolo S.4)                                | I                      |
| Gestione della Sicurezza antincendio (Capitolo S.5) | [3]                    |
| Controllo dell'Incendio (Capitolo S.6)              | II                     |
| Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7)               | I                      |
| Controllo dei fumi e del calore (Capitolo S.8)      | I                      |
| Operatività antincendio (Capitolo S.9)              | II                     |

[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 punto 1.  
 [2] La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 30 ovvero 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2 punto 2.  
 [3] Livello da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l'intera attività.

*Tabella V.5-7: Livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25*

2. Per le aree TM, TK, TT e TZ si applicano le misure di cui al punto 1, integrate da quelle derivanti da una specifica analisi del rischio.





CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**

***GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA DEL CNI:  
SINTESI DELLE ATTIVITA' 2012 – 2016***

settembre 2016

## PREMESSA

Il Gruppo di Lavoro Sicurezza, nominato dal CNI, si è insediato il 10/10/2012. Attualmente il GdL è composto da 14 esperti in materia di sicurezza provenienti da tutta Italia, e più precisamente: Damiano Baldessin (TV), Stefano Bergagnin (Fed. Emilia Romagna), Francesco Paolo Capone (NA), Michele Carovello (AV), Marco Di Felice (VI), Francesco Fiorino (AG), Andrea Galli (PG), Luigi Galli (RM), Patrizia Guerra (BS), Antonio Leonardi (CT), Carlo Rizzieri (RO), Rocco Sassone (MT), Remo Vaudano (TO), Luca Vienni (PI), coordinati da Gaetano Fede Consigliere del CNI.

L'attività, iniziata già nel mese di ottobre 2012, è stata sviluppata in **due sottogruppi**, il primo strettamente connesso con la **"sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro"** e l'altro sulla **"prevenzione incendi"**.

Sono state inoltre create **tre macro aree (nord, centro e sud)** che si sono già riunite nel 2014, il 21/11/2014 a Napoli, il 26/11/2014 a Firenze ed il 02/12/2014 a Milano, nel 2015, il 15/05/2015 a Palermo, il 29/05/2015 a Bologna ed il 07/07/2015 a Torino, ed infine nel 2016, il 18/03/2016 a Vicenza, il 01/04/2016 a Bari ed il 14/04/2016 a Perugia, con l'obiettivo di agevolare ed intensificare il rapporto Ordini / GdL / CNI.

L'attività del Gruppo di Lavoro si è incentrata per lo più nelle seguenti azioni:

- a. **attività di supporto al CNI per pareri e nuove proposte legislative;**
- b. **stipula e sviluppo di protocolli d'intesa;**
- c. **organizzazione di convegni nazionali, e supporto a convegni/seminari territoriali;**
- d. **format per eventi formativi;**
- e. **presenze a fiere e forum.**

L'operatività nei cinque campi sopra descritti è stata sempre improntata e caratterizzata dalle competenze specifiche, dalla condivisione con Ordini e Federazioni/Consulte dei documenti elaborati e dalle iniziative intraprese, nonché dalla tutela della professione intesa come garanzia di terzietà per i committenti (pubblici e privati), oltre che sostegno all'attività degli ingegneri.

I risultati ritengo siano stati lusinghieri, ma nel contempo siamo certi che il lavoro da fare è ancora tanto.

Il documento che segue entra nel dettaglio dell'attività che il GdL ha svolto nel sottogruppo della "prevenzione incendi", che è stato seguito con passione e professionalità in particolar modo da Marco Di Felice, Remo Vaudano e nell'ultimo biennio da Patrizia Guerra, a cui va, per il mio tramite, il sincero e sentito ringraziamento del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Settembre 2016

*Gaetano Fede*  
*Consigliere CNI, responsabile area Sicurezza*

**GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA DEL CNI:****SINTESI DELLE ATTIVITA' 2012 – 2016**

# **PREVENZIONE INCENDI**

L'attività del gruppo di lavoro sicurezza del CNI in materia di prevenzione incendi si è sviluppata in diverse modalità, sia con l'elaborazione di proposte provenienti dagli Ordini provinciali che su iniziative dirette dei componenti del gruppo di lavoro.

Alcuni lavori sono stati elaborati anche in collaborazione con dirigenti e funzionari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che condivisi con il gruppo di lavoro "prevenzione incendi" costituito in seno alla Rete delle Professioni Tecniche.

Si riporta una sintesi, non esaustiva, delle principali attività svolte tra settembre 2012 e giugno 2016.

1. Pubblicazione di un **servizio periodico di newsletter** in materia di prevenzione incendi (n. 18 edizioni), comprendenti circolari VVF, decreti, chiarimenti e risposte ai quesiti inoltrati dagli Ordini provinciali. Servizio curato in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei VVF che trasmette tempestivamente al CNI circolari e regole tecniche di nuova pubblicazione. La newsletter viene trasmessa in forma di circolare del CNI a tutti gli Ordini, che la diffondono agli iscritti interessati tramite i propri canali (mail, sito web, altro). Le stesse newsletter possono essere consultate e scaricate anche dal sito del CNI, dalla pagina dedicata alla sicurezza/antincendio: [https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/temi\\_sicurezza.page](https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/temi_sicurezza.page) (ALLEGATO 1).
2. Sottoscrizione del **protocollo d'intesa tra CNI e CNVVF** (Congresso di Brescia, luglio 2013), finalizzato alla collaborazione tra le due istituzioni in ambito tecnico, formativo e normativo (ALLEGATO 2: "*Allegato 2 - Protocollo di intesa CNI CNVVF*").
3. **Coordinamento e supporto ai rappresentanti del CNI al CCTS** (Comitato Centrale Tecnico Scientifico) dei Vigili del Fuoco per la raccolta e formulazione delle osservazioni sulle nuove regole tecniche in fase di approvazione. Introdotta una procedura di trasmissione immediata dei documenti in approvazione, per il recepimento dei contributi degli Ordini

provinciali su format dedicato. Inoltrata ai VVF apposita richiesta di concessione di una maggiore disponibilità di tempo per l'analisi delle bozze.

4. Attività pubblicistica sui principali organi di stampa specialistica e di categoria.
5. Organizzazione annuale della **"Giornata nazionale dell'Ingegneria della sicurezza"**, giunta alla quarta edizione (07/10/2016 – Roma, in collaborazione con Confindustria). Nel 2013 la 1° GNIS giornata è stata organizzata con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la 2° GNIS del 2014 con l'INAIL e la 3° GNIS del 2015 con l'ANCE.
6. Presenza del **CNI al Forum di prevenzione incendi** (edizioni 2013, 2014, 2015, 2016): stand con personale tecnico, distribuzione di materiale informativo, interventi di rappresentanti della categoria. Anche per quest'anno è prevista la partecipazione del CNI e dei componenti del gruppo di lavoro sicurezza al **"Safety Expo 2016"** (Bergamo 21 e 22 settembre 2016).
7. Creazione di un sistema organizzato di **raccolta di istanze, quesiti ed osservazioni provenienti dagli Ordini** provinciali al fine di armonizzare e coordinare le richieste e creare un unico interlocutore rappresentativo della categoria degli ingegneri che si possa confrontare direttamente con il Corpo nazionale dei VVF.
8. Istanza del Consiglio Nazionale Ingegneri al CNVVF per elevare da n. 40 a n. 60 il **numero massimo di partecipanti ai corsi base e di aggiornamento** per i professionisti antincendio (DM 05/08/2011). Ciò a vantaggio, sia logistico che economico, per i professionisti antincendio e per gli Ordini organizzatori di eventi formativi, il tutto senza ridurre l'efficacia e la qualità dei corsi (lettera circolare DCPREV del 01/02/2013 – ALLEGATO 3: *"Allegato 3 - circ VVF\_2013-02-01\_n.60 discenti corsi antincendio"*)  
  
A seguito di successiva istanza, **rimozione definitiva del vincolo sul numero massimo di partecipanti ai corsi base e di aggiornamento** per i professionisti antincendio (Circolare DCPREV n.1284 del 02/02/2016) - ALLEGATO 6.
9. Predisposizione di un documento condiviso, sulla base dei contributi degli Ordini provinciali, contenente alcune **proposte di aggiornamento del DPR 151/2011**, con particolare riferimento all'Allegato 1. Istanza presentata ed illustrata alla direzione centrale dei VVF nel febbraio 2013, ad oggi senza esito.
10. Raccolta delle proposte degli Ordini provinciali in merito all'**aggiornamento della regola tecnica sulle strutture sanitarie esistenti** (Titolo III del DM 18/09/2002). La documentazione è stata trasmessa ai delegati del CNI che partecipavano al tavolo di lavoro dei tecnici impegnati nella revisione della regola tecnica.
11. Istanza di **aggiornamento dei modelli delle asseverazioni** (PIN 2.1-2014 – ASSEVERAZIONE e PIN 3.1-2014 - ASSEVERAZIONE PER RINNOVO – versione maggio 2014): frutto dell'impegno del CNI in collaborazione con la Direzione Centrale dei VVF, per addivenire ad

una migliore definizione dell'ambito di competenza e limitazione delle responsabilità dell'asseveratore. Il gruppo di lavoro sicurezza si è impegnato molto per ottenere una modifica ai modelli delle asseverazioni, presentando una serie di proposte che recepiscono istanze pervenute da vari Ordini. Tutte le richieste di modifica al modello PIN 2.1-2014 – ASSEVERAZIONE erano orientate al contenimento dell'ambito di responsabilità del professionista antincendio (o tecnico abilitato) nella funzione di asseveratore, escludendo generalizzate estensioni a tutte le attività soggette ed a tutta la normativa applicabile. La nuova facoltà di inserire un elenco dettagliato delle certificazioni e dichiarazioni allegate, agevola inoltre la ricostruzione ex post dell'operato dell'asseveratore. La modifica al modello PIN 3.1-2014 - ASSEVERAZIONE PER RINNOVO ha riguardato invece l'enunciato finale dell'asseverazione: anche in questo caso si sancisce che l'asseverazione allegata al rinnovo della conformità antincendio opera nel solo ambito della SCIA/CPI precedenti, intendendo che il professionista antincendio deve verificare il mantenimento dei requisiti e delle prestazioni di dispositivi, impianti e strutture, senza entrare nel merito dell'analisi di conformità dell'attività a norme o progetti approvati; tutto ciò salvo evidenti e conclamate carenze a fronte delle quali si dovrà informare preventivamente il responsabile dell'attività per le opportune azioni di adeguamento. Anche se non sono state accolte tutte le modifiche richieste dal CNI, gli aggiornamenti introdotti nei nuovi modelli delle asseverazioni vanno comunque nella direzione voluta (ALLEGATO 4).

12. Istanza CNI per la definizione del **criterio di calcolo del quinquennio di riferimento** e successiva risposta del CNVVF (ALLEGATO 5 - DCPREV n. 15614 del 29/12/2015).
13. **“Norme Tecniche di prevenzione incendi” (D.M. 3 agosto 2015)**. La bozza di decreto sul cosiddetto “Codice di prevenzione incendi” è stata presentata a Roma il 10 aprile 2014. Su proposta dei VVF, il CNI si è subito attivato sollecitando gli Ordini a trasmettere le proprie osservazioni. Molti Ordini hanno inoltrato le proprie osservazioni da cui, con un impegnativo lavoro di sintesi e coordinamento, è derivato il documento trasmesso dal CNI ai VVF nel luglio 2014: i contributi del CNI venivano analizzati ed in gran parte recepiti nelle successive versioni del testo del decreto. Tra i temi recepiti si elencano alcuni punti essenziali:
  - aggiornamento delle definizioni sui componenti di impianti idrici antincendio, coordinate con le definizioni UNI;
  - valorizzazione del ruolo del professionista antincendio;
  - prescrizioni dell'obbligo di progettazione di tutti gli impianti di prevenzione e protezione;
  - precisazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondari (non portanti);
  - specifico capitolo sugli ambienti a rischio di atmosfere esplosive (ATEX);
  - aggiornamento del capitolo sul controllo di fumo e calore.

Anche le successive versioni delle bozze sono state oggetto di osservazioni e pareri, fino al passaggio del documento in CCTS. Il CNI ha istituito un osservatorio permanente sul Codice di prevenzione incendi allo scopo di proseguire la raccolta di suggerimenti e segnalazioni di criticità tramessi dagli Ordini. Il CNI prosegue quindi con le seguenti attività:

- promozione di eventi formativi e predisposizione di format per corsi e seminari di aggiornamento, in affiancamento ai Comandi provinciali dei VVF;
- esecuzione dei test di simulazione e confronto tra le progettazioni eseguite con il nuovo Codice e quelle riferite alle regole tecniche prescrittive cogenti;
- trasmissione ai VVF di osservazioni, analisi e proposte di aggiornamento del Codice (RTV ed RTO), nell'ottica del miglioramento del nuovo strumento di progettazione;
- coordinamento con la Rete delle Professioni Tecniche (categorie dei professionisti antincendio), per armonizzare e condividere le istanze verso la Direzione Centrale dei VVF.

14. **Analisi sull'aggiornamento dei professionisti antincendio:** Nel corso del primo quinquennio di riferimento sono state prodotte n. 2 analisi dettagliate (ottobre 2015 e giugno 2016) sullo stato dell'aggiornamento dei professionisti antincendio, con distinzione per categorie professionali, per ambito territoriale, per fasce di età e per numero di ore di aggiornamento maturate. Ogni versione è scaricabile dal sito del CNI:  
[https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/gdl\\_view.wp?contentId=GDL196886](https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/gdl_view.wp?contentId=GDL196886)
15. Richiesta di **aggiornamento dei programmi dei corsi base per professionisti antincendio** (circolare CNI n. 680 del 12/02/2016) e relativa risposta del CNVV con Circolare DCPREV n.1284 del 02/02/2016: *"Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del DM 5 agosto 2011"* (ALLEGATO 6).
16. Progetto di **incremento e coordinamento degli ingegneri nelle commissioni UNI**: dall'esito di un sondaggio del 2013 sulla partecipazione degli Ordini alle attività di normazione UNI e CEI è emersa la modestissima presenza degli ingegneri nei gruppi di lavoro di normazione. È stato pertanto avviato un progetto per coordinare e strutturare una presenza capillare ed organizzata degli ingegneri progettisti nelle commissioni e gruppi di lavoro UNI, con particolare riferimento all'attività rivolta alle norme di sistema.
17. **Formazione ed aggiornamento dei professionisti antincendio:** produzione di un documento congiunto (ALLEGATO 7), con la Rete delle Professioni Tecniche, per chiedere al CNVV la revisione e l'aggiornamento del sistema della formazione, con particolare riferimento a:
  - **ONORARI DOCENZE:** in nome dei criteri di omogeneità e di sostenibilità si propone un unico importo di riferimento per tutte le docenze impegnate nella formazione dei

professionisti antincendio, indipendentemente dall'estrazione professionale del docente stesso (professionista, funzionario VVF, docente universitario, altro).

- **COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE:** per il contenimento dei costi dei corsi base e la più precisa determinazione dei bilanci in fase preventiva, si propone di forfetizzare il compenso degli esaminatori sulla base del numero dei candidati.
- **ASSORTIMENTO DELLE DOCENZE TRA LIBERI PROFESSIONISTI E FUNZIONARI VVF:** la scelta delle docenze è oggi a totale discrezione del soggetto organizzatore del corso o seminario, sulla base della preparazione ed esperienza del docente nella rispettiva disciplina. Si invitano pertanto gli Ordini a ricorrere a tale criterio, sulla base di un equilibrato assortimento tra progettisti esperti e funzionari dei VVF. Ciò anche in vista della revisione del programma dei corsi base, con maggiore presenza di lezioni di carattere progettuale, esercitazioni, visite tecniche.
- **EROGAZIONE DI FORMAZIONE IN MODALITA' FAD:** di concerto con i VVF è stato messo a punto un protocollo condiviso per allestire una piattaforma per l'attivazione di corsi e seminari in erogazione "a distanza", fruibili dai colleghi presso le proprie sedi, garantendo i medesimi requisiti imposti dal DM 05/08/2011 per i corsi frontali. Ad oggi il progetto è in attesa di ulteriori valutazioni da parte del CNVVF, che nel frattempo ha autorizzato solo l'erogazione di eventi formativi in "streaming sincrono" (DCPREV n. 7888 del 22/06/2016 - ALLEGATO 8).

18. **Accessibilità diretta all'anagrafe dei crediti formativi:** il CNI, con delega della Rete delle Professioni Tecniche, sta concordando con i VVF il trasferimento della parte pubblica degli elenchi dei professionisti antincendio nel portale nazionale che gestisce la formazione obbligatoria degli ingegneri (Mying.it). questo progetto renderà direttamente visibile a ciascun professionista antincendio la propria posizione creditizia sulla formazione e agevolerà l'impegno delle segreterie degli Ordini provinciali (ALLEGATO 9).
19. In occasione dell'aggiornamento del D.Lgs. 143/2013 (*Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*), è stata **proposta una revisione ed integrazione dei parametri e delle aliquote delle prestazioni di prevenzione incendi**. Ciò con particolare riferimento alle nuove attività previste a carico del professionista antincendio: progetto con approccio prestazionale, progetto con istanza di deroga, redazione del CERT-REI, asseverazioni (SCIA e rinnovo), Responsabile tecnico della sicurezza antincendio, Sistema di gestione della sicurezza antincendio.



## SONDAGGIO SUL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

DM 03/08/2015 – Norme tecniche di prevenzione incendi

# RISULTATI, ANALISI E COMMENTI

### 1. SCOPO DEL SONDAGGIO

Ad oltre un anno dalla pubblicazione del DM 03/08/2015 “*Norme tecniche di prevenzione incendi*” e dopo 10 mesi dalla sua entrata in vigore, il Gdl sicurezza del CNI ha sottoposto a tutti gli ingegneri un questionario avente lo scopo di accertare **l’opinione maturata dai professionisti antincendio sul nuovo Codice**, con riferimento a:

- conoscenza del Codice di prevenzione incendi
- livello di apprezzamento dei nuovi criteri progettuali
- vantaggi e/o difficoltà riscontrate nell’uso del Codice
- impatto sugli stakeholder (professionisti antincendio, VVF, committenti)
- prospettive a breve-medio termine
- suggerimenti migliorativi sul decreto.

### 2. STRUTTURA DEL QUESTIONARIO, DESTINATARI E VALUTAZIONI DI AFFIDABILITA’

Il sondaggio è strutturato con n. 10 domande a risposta obbligata, una scelta per l’uscita obbligata alla risposta n. 3 e due opzioni di salto di domande successive alla risposta n. 4.

La domanda n. 9 consente la selezione di una o due risposte.



La risposta alla domanda n. 11 prevede uno spazio per commenti e suggerimenti liberi.

La **struttura del questionario** è la seguente:

1. Sei un professionista antincendio iscritto negli del Ministero dell'Interno (D.Lgs. 139/2006 – ex L. 818/1984)?
  - SÌ
  - NO
2. In quale Ordine Provinciale sei iscritto?  
*Menù a tendina con elenco degli Ordini d'Italia*
3. Conosci il Codice di prevenzione incendi: D.M. 03/08/2015 – Norme tecniche di prevenzione incendi ?
  - SÌ **prosegui**
  - NO **esci dal questionario**
4. Se hai avuto l'opportunità di progettare con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), con quale esito ?
  - Non ci ho neanche provato e ho progettato con i criteri generali di prevenzione incendi  
**prosegui alla n°7**
  - Ci ho provato, ma ho avuto delle difficoltà ed ho rinunciato  
**prosegui alla n°7**
  - Ho progettato con il Codice, ma è stato impegnativo **prosegui alla n°5**
  - Ho progettato con il Codice, senza particolari difficoltà **prosegui alla n°5**
5. Se hai progettato con il Codice, quali benefici ne ha ottenuto l'attività rispetto all'approccio tradizionale?
  - Le soluzioni e le misure adottate, sono state più gravose rispetto al metodo tradizionale
  - Non sono emerse particolari differenze e/o vantaggi per l'attività rispetto al metodo tradizionale
  - Ho riscontrato evidenti vantaggi per l'attività rispetto al metodo tradizionale
6. Progettando con il Codice hai utilizzato soluzioni progettuali:
  - Solo *soluzioni conformi*
  - Sia *soluzioni conformi* che *soluzioni alternative*
  - Ho presentato anche istanze di deroga
7. Pensi che il metodo su cui si basa il Codice:
  - Costituisca solo un nuovo approccio, senza particolari prospettive
  - Sarà vincente se verranno introdotte le RTV (Regole Tecniche Verticali)
  - Sia innovativo anche solo per le RTO (regole tecniche orizzontali) a favore delle attuali attività non normate
8. Cosa proponi per migliorare il Codice e favorirne l'applicazione più diffusa ?
  - E' necessario un software per applicare correttamente ed agevolmente il metodo
  - Rendere il Codice obbligatorio e non alternativo alle attuali regole tecniche
  - Integrare quanto prima le RTV



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

9. Qual è il principale ostacolo alla diffusione del Codice come riferimento per la progettazione di prevenzione incendi?
- E' necessario del tempo per familiarizzare con il nuovo metodo
  - Resistenza al cambiamento da parte dei professionisti antincendio
  - Indifferenza o mancanza di riscontro favorevole da parte dei funzionari del Comando VVF
  - Riluttanza da parte dei committenti per l'incremento dei costi di progettazione
10. Pensi che la formazione offerta dagli Ordini possa aiutare i professionisti antincendio nella comprensione ed applicazione del Codice ?
- SI'
  - NO
11. Esprimi un suggerimento per migliorare il Codice e favorirne l'applicazione:
- .....



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**



*presso il  
Ministero della Giustizia*

I **destinatari** dell'invito a compilare il questionario sono stati circa n. 170'000 ingegneri a cui il 14 settembre 2016 è stata inviata dal CNI una mail con il link per la compilazione.

Il sondaggio è rimasto in linea dal 14 al 30 settembre.

Sono state raccolte **n. 2008 risposte**, pari a circa l' 1,2% dei destinatari della mail di invito.

Tra i partecipanti si contano comunque il 6,3% dei circa 20'000 ingegneri professionisti antincendio (attualmente regolarmente iscritti agli elenchi del Ministero dell'Interno).

Si può pertanto ritenere di aver raggiunto un **campione significativo di ingegneri** e che il sondaggio abbia quindi tutti i requisiti di attendibilità per poterne dedurre utili informazioni.

Nell'arco dei 17 giorni di apertura del sondaggio, il gestore del questionario ha costantemente monitorato l'andamento delle risposte, riscontrando che la distribuzione delle opzioni si manteneva pressoché stabile nel tempo, senza picchi di distorsione, tendenti a falsare gli esiti del sondaggio stesso.

Di conseguenza c'è ragione per ritenere che i partecipanti, tutelati dal completo anonimato, abbiano risposto con la massima libertà e sincerità.

Anche il tenore ed i contenuti dei "suggerimenti liberi", che il partecipante poteva inserire a conclusione del questionario, sono caratterizzati dalla massima libertà di espressione.



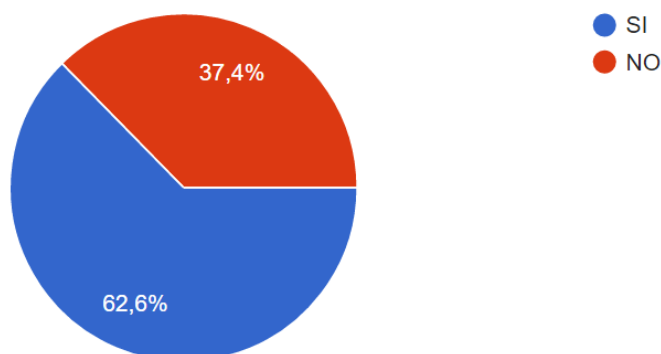
### 3. RISULTATI DEL SONDAGGIO, ANALISI E COMMENTI

#### DOMANDA 1

##### GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA CNI

Sei un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.Lgs. 139/2006 – ex L. 818/1984)?

(2008 risposte)



#### COMMENTO

Tra i n. 2008 partecipanti, il 62,6% ha dichiarato di essere un professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno (DLgs. 139/2006 – ex Legge 818/1984).

Se tutti i professionisti antincendio partecipanti al sondaggio sono in regola con l'aggiornamento obbligatorio, la quota corrisponde a circa il 6,3% degli attuali ingegneri iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno.



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

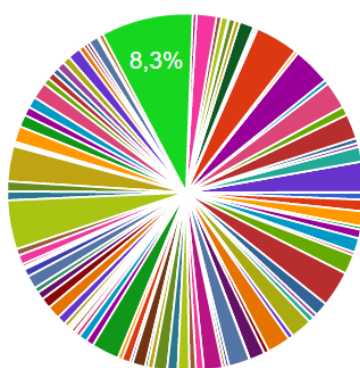


presso il  
Ministero della Giustizia

### DOMANDA 2

#### GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA CNI

In quale Ordine Provinciale sei iscritto? (2008 risposte)



- AGRIGENTO
- ALESSANDRIA
- ANCONA
- AOSTA
- AREZZO
- ASCOLI PICENO
- ASTI
- AVELLINO

▲ 1/14 ▼

|    | Ordine Provinciale | n° risposte | %     |
|----|--------------------|-------------|-------|
| 1  | ROMA               | 166         | 8,27% |
| 2  | MILANO             | 87          | 4,33% |
| 3  | TORINO             | 77          | 3,83% |
| 4  | TREVISO            | 68          | 3,39% |
| 5  | BARI               | 65          | 3,24% |
| 6  | NAPOLI             | 64          | 3,19% |
| 7  | VICENZA            | 54          | 2,69% |
| 8  | FIRENZE            | 50          | 2,49% |
| 9  | UDINE              | 49          | 2,44% |
| 10 | VENEZIA            | 44          | 2,19% |
| 11 | BOLOGNA            | 42          | 2,09% |
| 12 | BERGAMO            | 39          | 1,94% |
| 13 | CAGLIARI           | 38          | 1,89% |
| 14 | SALERNO            | 36          | 1,79% |
| 15 | AVELLINO           | 34          | 1,69% |
| 16 | CASERTA            | 33          | 1,64% |
| 17 | PERUGIA            | 30          | 1,49% |
| 18 | PADOVA             | 29          | 1,44% |
| 19 | BRESCIA            | 28          | 1,39% |

|    | Ordine Provinciale | n° risposte | %     |
|----|--------------------|-------------|-------|
| 26 | LATINA             | 24          | 1,19% |
| 27 | LODI               | 24          | 1,19% |
| 28 | CUNEO              | 23          | 1,14% |
| 29 | POTENZA            | 23          | 1,14% |
| 30 | ALESSANDRIA        | 22          | 1,09% |
| 31 | PALERMO            | 22          | 1,09% |
| 32 | CHIETI             | 21          | 1,04% |
| 33 | PAVIA              | 20          | 0,99% |
| 34 | COMO               | 19          | 0,94% |
| 35 | LECCE              | 19          | 0,94% |
| 36 | AGRIGENTO          | 18          | 0,89% |
| 37 | MONZA BRIANZA      | 18          | 0,89% |
| 38 | MATERA             | 17          | 0,84% |
| 39 | REGGIO EMILIA      | 17          | 0,84% |
| 40 | AREZZO             | 16          | 0,79% |
| 41 | L'AQUILA           | 16          | 0,79% |
| 42 | MODENA             | 16          | 0,79% |
| 43 | PARMA              | 16          | 0,79% |
| 44 | VARESE             | 16          | 0,79% |



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

|    |                       |    |       |
|----|-----------------------|----|-------|
| 20 | ANCONA                | 27 | 1,34% |
| 21 | VERONA                | 27 | 1,34% |
| 22 | ASCOLI PICENO         | 26 | 1,29% |
| 23 | TARANTO               | 26 | 1,29% |
| 24 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 25 | 1,24% |
| 25 | COSENZA               | 25 | 1,24% |

|    |               |    |       |
|----|---------------|----|-------|
| 45 | CROTONE       | 15 | 0,74% |
| 46 | FERMO         | 15 | 0,74% |
| 47 | FORLI'-CESENA | 15 | 0,74% |
| 48 | LECCO         | 15 | 0,74% |
| 49 | PISA          | 15 | 0,74% |
| 50 | CATANIA       | 14 | 0,69% |

|    | Ordine Provinciale   | n° risposte | %     |
|----|----------------------|-------------|-------|
| 51 | FOGGIA               | 14          | 0,69% |
| 52 | LUCCA                | 14          | 0,69% |
| 53 | PORDENONE            | 14          | 0,69% |
| 54 | PESCARA              | 13          | 0,64% |
| 55 | CATANZARO            | 12          | 0,59% |
| 56 | MESSINA              | 12          | 0,59% |
| 57 | PESARO-URBINO        | 12          | 0,59% |
| 58 | SAVONA               | 12          | 0,59% |
| 59 | PIACENZA             | 11          | 0,55% |
| 60 | SIRACUSA             | 11          | 0,55% |
| 61 | BENEVENTO            | 10          | 0,50% |
| 62 | LIVORNO              | 10          | 0,50% |
| 63 | PRATO                | 10          | 0,50% |
| 64 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 10          | 0,50% |
| 65 | BIELLA               | 9           | 0,45% |
| 66 | BOLZANO              | 9           | 0,45% |
| 67 | SASSARI              | 9           | 0,45% |
| 68 | SONDRIO              | 9           | 0,45% |
| 69 | ASTI                 | 8           | 0,40% |
| 70 | BELLUNO              | 8           | 0,40% |
| 71 | FERRARA              | 8           | 0,40% |
| 72 | FROSINONE            | 8           | 0,40% |
| 73 | LA SPEZIA            | 8           | 0,40% |
| 74 | RIMINI               | 8           | 0,40% |
| 75 | TRIESTE              | 8           | 0,40% |

**Totale**

|     | Ordine Provinciale | n° risposte | %     |
|-----|--------------------|-------------|-------|
| 76  | ROVIGO             | 7           | 0,35% |
| 77  | VERCELLI           | 7           | 0,35% |
| 78  | AOSTA              | 6           | 0,30% |
| 79  | CALTANISSETTA      | 6           | 0,30% |
| 80  | CAMPOBASSO         | 6           | 0,30% |
| 81  | GORIZIA            | 6           | 0,30% |
| 82  | RAGUSA             | 6           | 0,30% |
| 83  | RAVENNA            | 6           | 0,30% |
| 84  | TRAPANI            | 6           | 0,30% |
| 85  | ENNA               | 5           | 0,25% |
| 86  | MASSA-CARRARA      | 5           | 0,25% |
| 87  | GENOVA             | 4           | 0,20% |
| 88  | IMPERIA            | 4           | 0,20% |
| 89  | ISERNIA            | 4           | 0,20% |
| 90  | ORISTANO           | 4           | 0,20% |
| 91  | TERAMO             | 4           | 0,20% |
| 92  | TERNI              | 4           | 0,20% |
| 93  | MACERATA           | 3           | 0,15% |
| 94  | RIETI              | 3           | 0,15% |
| 95  | MANTOVA            | 2           | 0,10% |
| 96  | NOVARA             | 2           | 0,10% |
| 97  | NUORO              | 2           | 0,10% |
| 98  | SIENA              | 2           | 0,10% |
| 99  | BRINDISI           | 1           | 0,05% |
| 100 | GROSSETO           | 1           | 0,05% |

**2008**

### COMMENTO

La distribuzione territoriale dei partecipanti riflette in parte la proporzione degli iscritti ai rispettivi Ordini provinciali, con alcuni picchi di maggior partecipazione nelle



province dove si ritiene sia stata più curata la formazione sul Codice e/o dove la realtà produttiva ha offerto maggiori opportunità di applicazione.

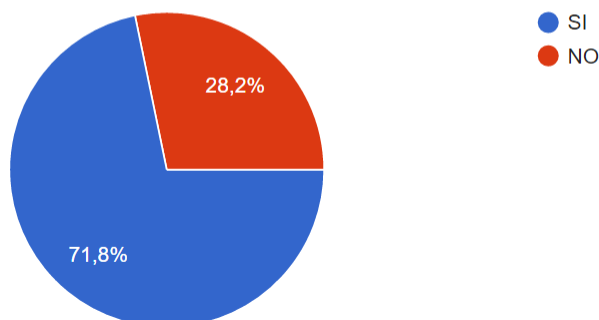
\*\*\*\*\*

### DOMANDA 3

GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA CNI

Conosci il Codice di prevenzione incendi "D.M. 03/08/2015 – Norme tecniche di prevenzione incendi" ?

(2008 risposte)



### COMMENTO

Quasi il 72% degli intervistati conosce il Codice, quindi esiste una quota (10% circa) di colleghi che, pur non essendo professionista antincendio, è informato sulla pubblicazione del nuovo decreto.

\*\*\*\*\*

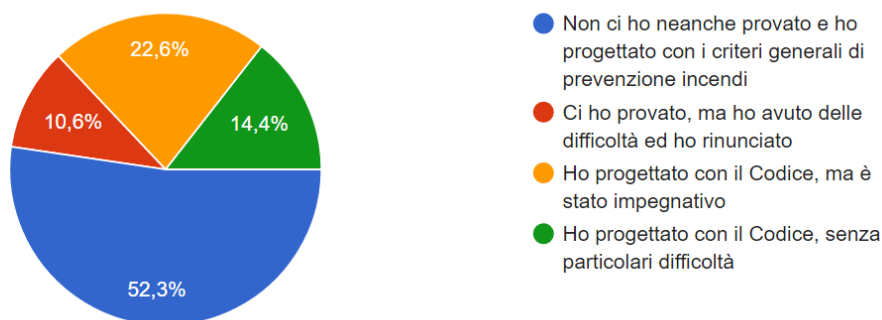


#### DOMANDA 4

##### GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA CNI

Se hai avuto l'opportunità di progettare con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), con quale esito ?

(1441 risposte)



#### COMMENTO

Questa domanda è rivolta ai soli ingegneri che conoscono il Codice ed hanno avuto almeno una possibilità di utilizzarlo.

E' consistente la percentuale (52,3%) di chi *"non ci ha neanche provato"*, unita al 10,6% dei professionisti che dopo un tentativo hanno rinunciato, ricorrendo ai metodi tradizionali di progettazione.

Si ritiene di poter individuare nelle risposte successive le ragioni di questo comportamento arrendevole: infatti, tra questi 62,9% (=52,3+10,6) di ingegneri "rinunciatori", n. 407 (pari a circa il 45%)<sup>1</sup> ha compilato un suggerimento/commento finale (risposta 11), dimostrando interesse per il Codice o comunque la volontà di riprovarci qualora le difficoltà incontrate si potessero risolvere (corsi di formazione, disponibilità e incentivazione da parte dei VVF, maggior tempo disponibile per familiarizzare con il Codice, adeguato riconoscimento economico da parte della committenza).

È infine significativa la quota del 37% di ingegneri che hanno utilizzato il Codice, con o senza qualche difficoltà.

<sup>1</sup>  $1441 \times 62,9\% = 906$ .  $407/906 = 44,9\%$



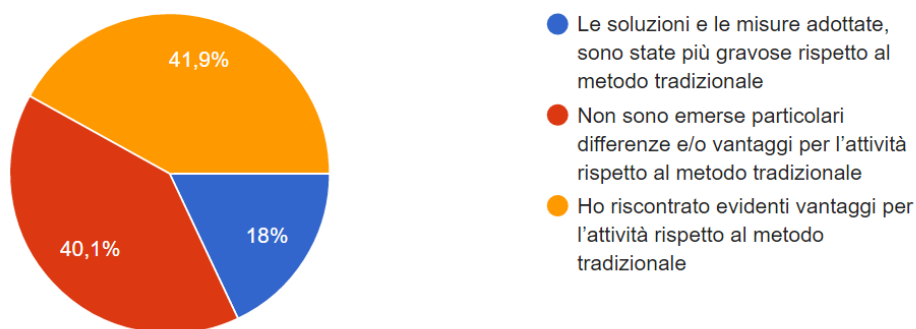
\*\*\*\*\*

## DOMANDA 5

### GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA CNI

Se hai progettato con il Codice, quali benefici ne ha ottenuto l'attività rispetto all'approccio tradizionale?

(534 risposte)



## COMMENTO

Meritevole di approfondimento la simmetria delle risposte alla domanda sul confronto tra la progettazione con il nuovo Codice rispetto ai criteri generali di prevenzione incendi.

Si ritiene improbabile che oltre il 40% dei colleghi non abbia riscontrato differenze o vantaggi nell'adottare il Codice e che addirittura il 18% abbia dovuto introdurre misure più gravose rispetto alla progettazione ordinaria.

E' probabile che le risposte siano condizionate più dalle esperienze progettuali pregresse dei professionisti che dall'effettivo utilizzo del Codice.

È infatti noto (fonte VVF) che, alla data di compilazione del presente sondaggio, Comandi VVF d'Italia avevano esaminato circa 250 richieste di valutazione progetto elaborate con il Codice; quindi le 534 risposte alla domanda n. 5 sono state fornite anche da professionisti che non avevano ancora un'esperienza diretta di progettazione con il DM 03/08/2015.

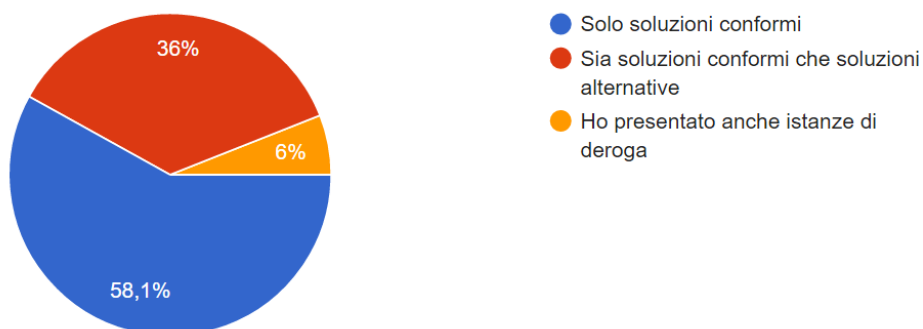


\*\*\*\*\*

## DOMANDA 6

GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA CNI

Progettando con il Codice hai utilizzato soluzioni progettuali: (534 risposte)



## COMMENTO

Verosimile e plausibile che il 58,1% degli intervistati abbia adottato solo soluzioni conformi.

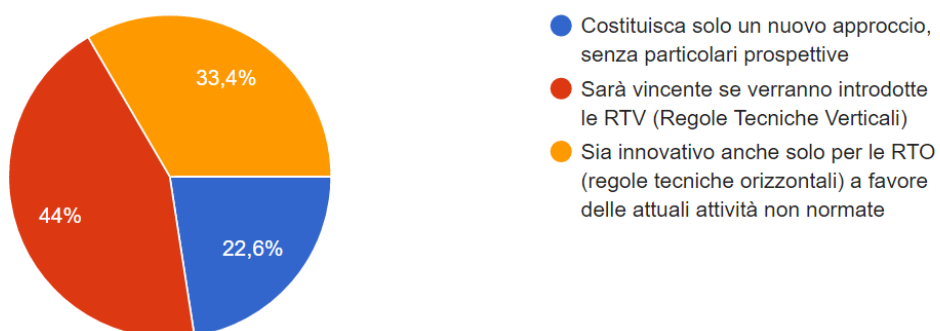
Interessante che ben il 36% abbia fatto ricorso anche a soluzioni alternative.



## DOMANDA 7

### GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA CNI

Pensi che il metodo su cui si basa il Codice: (1441 risposte)



## COMMENTO

Molto incoraggiante la quota del 33,4% degli ingegneri che ritengono il Codice di prevenzione incendi uno strumento innovativo, anche per la sola RTO (applicabile alle attività non normate).

Che il 44% degli intervistati affidi all'integrazione delle RTV l'affermazione del Codice rappresenta il segnale più forte e incontrovertibile che emerge dall'intero sondaggio, confermato anche dai commenti liberi finali che ne ribadiscono la richiesta.

La percentuale degli scettici (22,6%) è significativa, ma fisiologica nel contesto di una nuova regola tecnica radicalmente innovativa.

\*\*\*\*\*

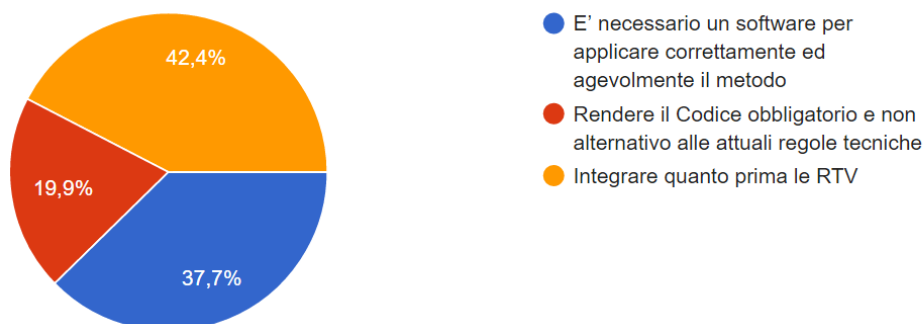


## DOMANDA 8

### GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA CNI

Cosa proponi per migliorare il Codice e favorirne l'applicazione più diffusa ?

(1441 risposte)



## COMMENTO

Anche in questa risposta la maggioranza degli intervistati ritiene che l'affermazione definitiva del Codice sia subordinata all'integrazione delle RTV mancanti.

È invece marginale (19,9%) la quota dei colleghi interessata alla cogenza assoluta ed esclusiva del Codice, con l'abolizione del cosiddetto "doppio binario"; infatti chi già utilizza volontariamente ed apprezza gli strumenti del nuovo Codice non avrebbe alcun beneficio dalla sua futura obbligatorietà; di contro, chi non fa ricorso al Codice non ne chiederà mai l'imposizione forzata.

\*\*\*\*\*

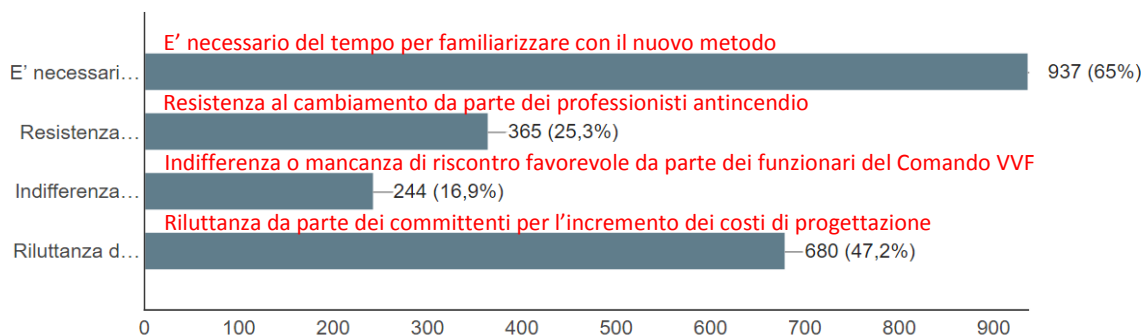


## DOMANDA 9

### GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA CNI

Qual è il principale ostacolo alla diffusione del Codice come riferimento per la progettazione di prevenzione incendi? (max 2 opzioni)

(1441 risposte)



## COMMENTO

Questa domanda consentiva di selezionare una o due opzioni e circa la metà dei partecipanti ha fornito due risposte, sulle quattro disponibili.

Molto sincera l'autocritica dei professionisti circa l'inerzia nel cimentarsi con il Codice, la naturale resistenza al cambiamento e l'esigenza di un periodo di tempo per assimilare i nuovi metodi di progettazione.

Marginale, ma non trascurabile, la quota di professionisti antincendio che attribuisce anche ai funzionari dei Vigili del Fuoco un "ostacolo" alla diffusione del Codice in termini di indifferenza o disincentivo (come rilevabile dai commenti – risposta 11).

Meritevole di analisi ed approfondimento la responsabilità/resistenza derivante dai committenti, restii a premiare un progetto di maggiore qualità; questa critica può in parte ritorcersi contro i professionisti stessi, nella misura in cui non siano stati in grado di far cogliere al committente i reali e concreti vantaggi (anche economici) derivanti dal nuovo approccio progettuale del Codice.

\*\*\*\*\*

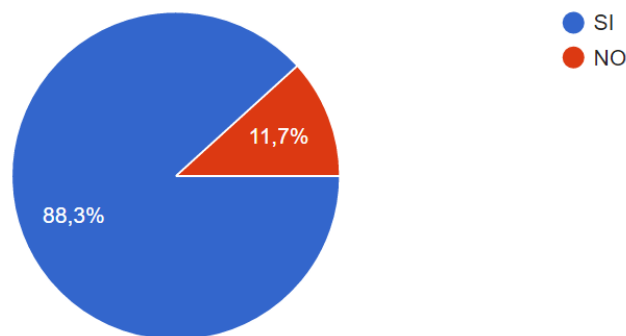


## DOMANDA 10

### GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA CNI

Pensi che la formazione offerta dagli Ordini possa aiutare i professionisti antincendio nella comprensione ed applicazione del Codice ?

(1441 risposte)



## COMMENTO

Molto confortante l'altissima fiducia ed aspettativa (88,3%) dei colleghi nei confronti della formazione organizzata dagli Ordini.

Il segnale è chiaro ed induce a proseguire e migliorare nell'offerta formativa.

\*\*\*\*\*

## DOMANDA 11

## COMMENTO

Il 47% degli intervistati<sup>2</sup> ha lasciato anche un suggerimento/commento per migliorare il Codice e consentirne l'applicazione più agevole e diffusa.

I commenti sono stati classificati in 10 categorie, come elencato nella tabella seguente, con indicazione delle relative percentuali.

<sup>2</sup> N.680 commenti su n. 1441 ingegneri che hanno completato il questionario; i commenti utili e comprensibili (n. 665) sono stati analizzati e classificati in n. 10 categorie.



|   | Argomenti principali e significativi dei commenti liberi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a | Richiesta di corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dagli Ordini, soprattutto con esempi pratici di progettazione, docenze qualificate (più progettisti che funzionari VVF); possibilmente formazione a basso costo o gratuita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31% |
| b | Pareri favorevoli al Codice, con auspicio di semplificazione e chiarimenti di alcuni passaggi; richiesta di un manuale esplicativo con esempi; un numero esiguo di commenti chiede l'obbligatorietà del Codice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21% |
| c | Richiesta di pubblicazione immediata di tutte le RTV mancanti, per estendere il campo di applicazione del Codice a tutte le attività soggette.<br>La definitiva affermazione del Codice viene affidata all'integrazione delle RTV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14% |
| d | Si ritiene che un software applicativo (a basso costo) possa aiutare molto i progettisti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9%  |
| e | Vari commenti fuori tema o non direttamente in relazione con il Codice: migliorare i procedimenti di prevenzione incendi, ridurre la burocrazia, incentivare la diffusione della FSE, idee confuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7%  |
| f | Commenti scettici o nettamente contrari all'applicazione del Codice e richiesta di ritiro del decreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6%  |
| g | Gli ostacoli alla diffusione del Codice vengono attribuiti a resistenze e scetticismo manifestato apertamente da alcuni funzionari dei VVF; alcuni Comandi emetterebbero ancora pareri con prescrizioni di natura discrezionale e non coerenti con il Codice; si auspica una preparazione più approfondita da parte dei funzionari VVF.<br>Richiesta di maggiore collaborazione e disponibilità a favore dei professionisti.                                                                                                                                                                   | 6%  |
| h | Si chiede più tempo per poter familiarizzare con il nuovo metodo introdotto dal Codice; si riconosce che l'approccio è più laborioso ed impegnativo, ma si esprime fiducia e volontà di imparare; commento legato alla richiesta di formazione da parte degli Ordini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4%  |
| k | I committenti non colgono i vantaggi reali indotti dalla progettazione con il Codice e guardano solo all'aspetto economico, premiando ancora la progettazione tradizionale, meno onerosa. Si chiedono azioni di sensibilizzazione e approfondimento culturale verso i committenti.<br><i>COMMENTO: In coerenza con le risposte alla domanda n. 9, si trascura il ruolo fondamentale del professionista nel "convincere" il committente della migliore qualità progettuale che, quand'anche più onerosa, può comportare consistenti risparmi nella realizzazione delle opere di adeguamento</i> | 2%  |
| l | Il Codice "scarica" troppa responsabilità sui professionisti, sgravando i funzionari VVF, senza compensare con un'adeguata integrazione del riconoscimento economico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1%  |

Roma, 17 ottobre 2016